

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Il Dirigente Generale

Via Trinacria, 34-36

90144 Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

Prot. n. 1683

del 28.01.2019

Oggetto: Comune di Milazzo – Delibera del Consiglio Comunale n. 111 del 31.12.2018 - dichiarazioni del Consigliere Comunale Midili nei confronti del Commissario ad acta, nominato, con D.D.G. 206/S3 del 02.08.2018, per le attività sostitutive inerenti l'approvazione dei bilanci di previsione degli esercizi finanziari 2016 e 2017.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Consigliere Comunale Midili Giuseppe

Al Segretario Generale

del Comune di MILAZZO (ME)

e, p. c.

Al Sindaco

Ai Consiglieri Comunali

del Comune di MILAZZO (ME)

All'On.le Assessore delle Autonomie

Locali e della Funzione Pubblica

Ufficio di Gabinetto

PALERMO

Al dott. Carmelo Messina

SEDE

Con la nota prot. n. 1519 del 24.01.2019, il dott. Carmelo Messina, nominato, con D.D.G. 206/S3 del 02.08.2018, Commissario ad acta presso il Comune di Milazzo, ha rappresentato che il Consigliere Midili, durante la sessione consiliare tenutasi per l'adozione dell'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 111 del 31.12.2018, ha reso le seguenti dichiarazioni, riferite all'operato dello

stesso Commissario, così verbalizzate: *“lo stesso abbia le idee confuse sull'applicazione delle norme che regolano le funzioni che gli competono. Evidenzia come, d'altra parte, detto Commissario sia lo stesso nominato in passato a Brolo, dove ha ritenuto fosse tutto a posto. Ritiene che non abbia il potere di diffidare il Consiglio ad approvare nei 30 giorni il bilancio e, pertanto, e del parere che sia doveroso convocare detto commissario davanti al Consiglio Comunale, perché dia conto del suo operato, del quale è opportuno informare l'Assessore agli Enti Locali.....osserva come non rientri nei termini previsti dalla legislazione della Regione Siciliana e che sia del tutto lesivo del diritto di scelta di ogni singolo Consigliere comunale, obbligare il civico consesso ad approvare favorevolmente entro 30 giorni la proposta di delibera in oggetto”*.

Dall'esame del dibattito consiliare per l'approvazione della suddetta deliberazione emerge poi come anche il Presidente del Consiglio Comunale, anch'esso disinformato sulla normativa che regola l'approvazione degli strumenti finanziari e contabili degli Enti Locali, ritiene *“...sia del tutto superflua la nota del Commissario ad acta....e per pertanto lo farà presente all'Assessore agli Enti Locali....”* riferendo di avere già avanzato richiesta per un incontro per riferire sulle anomalie emerse in Consiglio per l'approvazione del bilancio.

In merito alle dichiarazioni pubbliche rese sia dal Presidente del Consiglio comunale sia dal Consigliere Midili, corre l'obbligo per la scrivente, in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, nella cui competenza istituzionale è compresa la vigilanza ed il controllo degli Organi degli Enti Locali, di valutare il *modus operandi* sopra descritto, anche al fine di tutelare l'immagine ed il decoro dell'Amministrazione Regionale e dei funzionari preposti a tali funzioni.

Dalle suddette dichiarazioni, emerge una profonda non conoscenza della legislazione in materia e dei procedimenti amministrativi alla stessa connessi.

Infatti, l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, in via generale, costituisce atto obbligatorio per legge.

In particolare, l'adozione del bilancio in argomento rappresenta atto obbligatorio ai sensi del comma 2 dell'art. 264 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto connesso agli adempimenti discendenti dall'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, avvenuta con decreto del Ministero dell'Interno n. 160373 dell'1.12.2017, ed i cui termini di legge erano, all'atto del commissariamento, abbondantemente scaduti (marzo 2018).

Tale inadempienza ha legittimato questo Dipartimento regionale all'emanazione del provvedimento inerente l'intervento sostitutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., con la nomina di un Commissario ad acta, al fine di dare corso alle attività d'impulso e sostitutive necessarie per pervenire alla definitiva adozione dell'atto obbligatorio in questione.

Si riporta, qui di seguito, il testo dell'art. 109/bis dell'Ordinamento Regionale degli Enti Locali, approvato con la Legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, così come introdotto dall'art. 54 della Legge regionale 6 marzo 1986, n. 9: *“controllo sostitutivo per l'approvazione del bilancio - In caso di mancata approvazione del bilancio nei termini di legge, l'Assessore per gli enti locali (ora delle Autonomie Locali e dalla Funzione Pubblica) nomina, anche senza previa diffida, un commissario ad acta per la predisposizione d'ufficio dello schema di bilancio e la convocazione del Consiglio per la necessaria approvazione che deve avvenire entro il termine massimo di trenta giorni dalla convocazione stessa”*... *“Il commissario provvede, altresì, all'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio qualora questo non vi abbia provveduto entro il termine di cui al precedente comma....”*.

Pertanto, l'azione svolta dal Commissario ad acta risulta correttamente condotta nel rispetto dei dettati normativi sopra indicati ed in coerenza con quanto disposto dal decreto d'incarico.

Infatti, il Commissario, nei cui compiti rientra anche la convocazione del Consiglio Comunale, nella fattispecie in esame, prendendo atto della convocazione disposta autonomamente dal Presidente del Consiglio Comunale e ripercorrendo pedissequamente le istruzioni previste dall'art. 4 del decreto d'incarico, ha correttamente provveduto ad assegnare ai consiglieri il termine di cui al predetto art. 109/bis, avvertendo gli stessi dell'eventuale azione sostitutiva, nonché delle relative sanzioni, che sarebbero conseguiti alla mancata approvazione del bilancio in questione nel termine assegnato.

Tale atto di diffida è elemento endoprocedimentale indefettibile, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste per legge (sospensione e scioglimento del Consiglio), che il Commissario ad acta non poteva assolutamente omettere.

Si chiarisce, altresì, che l'incarico in questione non contempla l'assolvimento di richieste/pretese, come quelle avanzate del consigliere Midili nei confronti del Commissario, il quale non ha nessun obbligo di dare conto del suo operato davanti al Consiglio Comunale.

Quanto alla successiva affermazione, sempre del consigliere Midili, identificando il Commissario come .. *"lo stesso nominato in passato a Brolo, dove ha ritenuto fosse tutto a posto"*, lasciando intendere che, in quella occasione, non avrebbe rilevato nulla di irregolare e per questo ritenuto superficiale ed incapace di espletare adeguatamente il proprio compito, emerge una sua assoluta disinformazione sui fatti, probabilmente confondendo il Commissario ad Acta con altro Funzionario, e con ciò permettendosi di fare dichiarazioni non vere e lesive dell'operato dello stesso.

Per dovuta conoscenza, si rappresenta che il dott. Messina, nell'anno 2015, ha svolto, con il massimo zelo e professionalità, una ispezione presso il Comune di Brolo, in collaborazione con altro Ispettore, individuando numerose irregolarità nella gestione contabile di quell'Ente, che ha comportato gravi conseguenze, anche penali, nei confronti di amministratori e dipendenti comunali e determinato la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune stesso.

Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene che le dichiarazioni del Consigliere Midili siano lesive ed oltraggiose sia nei confronti del dott. Messina, il cui comportamento risulta essere stato professionalmente corretto, sia nei confronti dell'immagine e del decoro dell'Amministrazione Regionale dallo stesso funzionario rappresentata.

Si richiama l'attenzione del Segretario Generale dell'ente, in quanto titolare, a norma dell'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000, dei *compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*, sulla necessità d'intervenire, nell'ambito della seduta consiliare in questione, per fare chiarezza sulla *"irrituale"* e non corretta interpretazione normativa del Presidente del Consiglio comunale e del Consigliere Midili.

La scrivente valuterà, comunque, l'opportunità di avviare eventuali procedimenti, anche di profilo penale, a tutela di questa Amministrazione Regionale, con particolare riferimento agli irrispettosi interventi effettuati dal Consigliere Comunale Midili nei confronti del Commissario ad Acta.



DIRIGENTE GENERALE
Margherita Rizza